REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/377 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alla specie *Malus domestica* originarie della Bosnia-Erzegovina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ([2]) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2) A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi sono stati inseriti nell'elenco provvisorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Uno dei generi elencati è *Malus* Mill.

(3) Il 13 gennaio 2022 la Bosnia-Erzegovina ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell'Unione di piante da impianto di massimo due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica*. Tale domanda era suffragata dal fascicolo tecnico pertinente.

(4) Il 19 settembre 2023 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi rappresentati dalle piante da impianto appartenenti alla specie *Malus domestica* originarie della Bosnia-Erzegovina ([3]). L'Autorità ha individuato *Erwinia amylovora* quale organismo nocivo pertinente per tali piante da impianto. *Erwinia amylovora* figura negli elenchi degli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ([4]) rispettivamente come organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette e come organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l'Unione.

(5) Sulla base del parere scientifico dell'Autorità, le piante da impianto di massimo due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica* originarie della Bosnia-Erzegovina non presentano un rischio di livello inaccettabile in considerazione della probabilità che contengano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.

(6) Ne consegue che tali piante da impianto non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

([1]) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4; http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10; http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/oj).

([3]) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2023. «Commodity risk assessment of *Malus domestica* plants from Bosnia and Erzegovina», *EFSA Journal*, 21(10), 1-34. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8315.

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1; http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, tabella di cui al punto 1, seconda colonna "Descrizione", la voce relativa a "*Malus* Mill." è sostituita dalla seguente:

«*Malus* Mill., escluse le:

— piante da impianto, di uno-due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica*, originarie della Serbia;

— piante da impianto di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica*, originarie della Moldova;

— portainnesti di massimo tre anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, privi di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica*, originari dell'Ucraina;

— piante da impianto di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica*, originarie dell'Ucraina;

— talee di massimo un anno, prive di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica*, originarie del Regno Unito;

— piante da impianto di massimo sette anni, appartenenti alla specie *Malus domestica*, originarie del Regno Unito;

— piante da impianto di massimo sette anni, appartenenti alla specie *Malus sylvestris*, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito; e

— piante da impianto di massimo due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica*, originarie della Bosnia-Erzegovina.».